

Delibera n. 245/2025

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 27 marzo 2025, n. 3678, sul sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. – Società di Progetto Brebemi S.p.A., di cui alla delibera n. 87/2021 del 17 giugno 2021. Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 120/2025 del 24 luglio 2025.

L'Autorità, nella sua riunione del 29 dicembre 2025

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c), in virtù dei quali l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”* (lettera b), nonché *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”* (lettera c);
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie”*;
- il comma 2, lettera g), ai sensi del quale l'Autorità, con riferimento al settore autostradale, provvede tra l'altro, a *“stabilire per le concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024 nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per*

gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;

- il comma 3, lettera b), secondo cui l'Autorità “determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”;

VISTO l'articolo 43 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la delibera n. 70/2016 del 23 giugno 2016, con la quale l'Autorità ha approvato la misura di regolazione contenuta nell'allegato 1 alla medesima delibera, in materia di definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;

VISTA la delibera n. 87/2021 del 17 giugno 2021, con la quale l'Autorità ha approvato il sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. – Società di Progetto Brebemi S.p.A.;

VISTA la sentenza del 27 marzo 2025, n. 3678, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello incidentale promosso da Società di Progetto Brebemi S.p.A. ad eccezione di una specifica doglianza, appuntata su un difetto istruttorio in merito alla definizione della percentuale di efficientamento dei costi applicabile al concessionario autostradale ricorrente, disponendo il riesame sul punto della delibera n. 87/2021, “[...] *che tenga conto delle necessità istruttorie evidenziate dal verificatore*”;

VISTA la delibera n. 120/2025 del 24 luglio 2025 con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 27 marzo 2025, n. 3678, mediante il riesame della delibera n. 87/2021, nei termini indicati nella citata sentenza, definendo quale termine per la conclusione del procedimento il 31 dicembre 2025;

RILEVATA la necessità di svolgere adeguati approfondimenti con riferimento alla richiesta di riesame sullo specifico punto della delibera n. 87/2021, sopra richiamato;

RILEVATO pertanto che la tempistica complessivamente necessaria per la conclusione del procedimento non risulta compatibile con il termine del 31 dicembre 2025 previsto dalla citata delibera n. 120/2025, risultando opportuna la proroga dell'indicato termine al 31 luglio 2026;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 31 luglio 2026, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il termine di conclusione del procedimento per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 27 marzo 2025, n. 3678, mediante il riesame della delibera n. 87/2021, nei termini indicati nella citata sentenza;

2. la presente delibera è comunicata a mezzo PEC a Società di Progetto Brebemi S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 29 dicembre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)